|  |
| --- |
| ***Echi d’Europa***  Segnalazioni di giurisprudenza europea  **A cura dell’Ufficio Studi, massimario e formazione**  **in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri**  Sommario  [**1) Causa C-37/20** 2](#_Toc46143735)  [***Accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici ai fini dell'antiriciclaggio e dell'antiterrorismo*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) il 24 gennaio 2020 – WM / Luxembourg Business Registers 2](#_Toc46143736)  [**2) Causa C-901/19** 7](#_Toc46143737)  [***Immigrazione, asilo e protezione sussidiaria*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 10 dicembre 2019 – CF, DN / Repubblica di Germania 7](#_Toc46143738)  [**3) Causa C-793/19** 9](#_Toc46143739)  [***Servizi di comunicazione elettronica, conservazione dati relativi a traffico e ubicazione degli utenti finali di detti servizi*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale - Germania) il 29 ottobre 2019 – Repubblica Federale di Germania / SpaceNet AG 9](#_Toc46143740)  [**4) Causa C-797/19** 12](#_Toc46143741)  [***Aiuti di Stato e ripiani di perdite di società partecipate*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 24 ottobre 2019 – B-GmbH / Finanzamt D (Amministrazione finanziaria) 12](#_Toc46143742)  [**5) Causa C-783/19** 15](#_Toc46143743)  [***Proprietà intellettuale, limiti della protezione della denominazione di origine protetta*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) il 22 ottobre 2019 - Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/ GB 15](#_Toc46143744)  [**6) Causa C-810/19** 20](#_Toc46143745)  [***Trasporto aereo, Diritto dei passeggeri, Compensazione per il ritardo*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale dal Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte sul Meno, Germania) in data 22 agosto 2019 20](#_Toc46143746)  [**7) Causa C-564/19** 25](#_Toc46143747)  [***Indipendenza dei giudici e sindacato sulle ordinanze di rimessione alla Cgue*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria) il 24 luglio 2019 – Imputato: IS 25](#_Toc46143748) **1) Causa C-37/20*****Accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici ai fini dell'antiriciclaggio e dell'antiterrorismo*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) il 24 gennaio 2020 – WM / Luxembourg Business Registers Link: [Ordinanza](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=225905&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10311576)  **Giudice del Rinvio**  Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo)  **Parti**  *Ricorrente*: WM  *Resistente*: Luxembourg Business Registers  **Il caso**  Il ricorrente, WM, è beneficiario economico di 35 società commerciali e della società immobiliare YO. Ciascuna di dette società ha chiesto che l’accesso a tale informazione, quale definita all’articolo 3 della legge del 13 gennaio 2019, sia limitato, per quanto riguarda il ricorrente, conformemente all’articolo 15 della medesima legge, in quanto la divulgazione di detta informazione esporrebbe lui e i suoi familiari, in modo rilevante, reale e attuale, a «un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione». Tali domande sono state respinte con decisioni del G.I. E. LBR del 19 e 20 novembre 2019; quella riguardante la società immobiliare YO reca la data del 20 novembre 2019. Il ricorrente ha, quindi, citato il gruppo di interesse economico Luxembourg BUSINESS REGISTERS (in prosieguo: il «G.I. E. LBR») dinanzi al Tribunal d’arrondissement de Luxembourg per ottenere la riforma della decisione della suddetta decisione con la quale è stata respinta la sua domanda diretta a riservare per un periodo di tre anni l’accesso alle informazioni che lo riguardano, per quanto concerne la sua qualità di beneficiario economico della società immobiliare YO, soltanto alle autorità nazionali, agli istituti di credito e agli istituti finanziari, nonché agli ufficiali giudiziari e ai notai che agiscono in qualità di pubblico ufficiale. Il Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, giudice del rinvio, è quindi chiamato a rispondere alla questione se WM soddisfi i requisiti di legge ai fini della limitazione dell’accesso all’informazione riguardante la sua qualità di beneficiario economico della società immobiliare YO.  **Questioni pregiudiziali**  Questione n. 1, sulla nozione di «circostanze eccezionali»: 1 a) Se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni concernenti il beneficiario economico a «*circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale*», possa essere interpretato nel senso che autorizza un ordinamento nazionale a definire la nozione di «*circostanze eccezionali*» soltanto come equivalente «*a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione*», nozioni che costituiscono già una condizione di applicazione della limitazione dell’accesso attraverso la formulazione del succitato articolo 30, paragrafo 9. 1 b) In caso di risposta negativa alla questione n. 1 a, e nell’ipotesi in cui la normativa nazionale di trasposizione abbia definito la nozione di «circostanze eccezionali» soltanto mediante rinvio alle nozioni inoperanti di «*[a] un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione*», se il succitato articolo 30, paragrafo 9, vada interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di ignorare la condizione delle «*circostanze eccezionali*», oppure detto giudice debba supplire alla carenza del legislatore nazionale determinando in via giurisprudenziale la portata della nozione di «*circostanze eccezionali*». In quest’ultima ipotesi, dal momento che, a termini del succitato articolo 30, paragrafo 9, si tratta di una condizione il cui contenuto è determinato dal diritto nazionale, se la Corte di giustizia dell’Unione europea possa guidare il giudice nazionale nell’assolvimento del suo compito. In caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, quali siano gli orientamenti che devono guidare il giudice nazionale nella determinazione del contenuto della nozione di «*circostanze eccezionali*».  Questione n. 2, sulla nozione di «rischio»: 2 a) Se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici «*à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation*» [«*a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione*», nella corrispondente versione italiana], debba essere interpretato nel senso che rinvia a un insieme di otto ipotesi, la prima delle quali corrisponde a un rischio generico soggetto alla condizione della sproporzione e i sette successivi corrispondono a rischi specifici sottratti alla condizione della sproporzione, oppure nel senso che esso rinvia a un insieme di sette ipotesi, ciascuna delle quali corrisponde a un rischio specifico soggetto alla condizione della sproporzione. 2 b) Se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 201[5], relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici a «*un rischio*», debba essere interpretato nel senso che esso limita la valutazione dell’esistenza e dell’entità di tale rischio ai soli legami intrattenuti dal beneficiario economico con la persona giuridica in relazione alla quale quest’ultimo chiede specificamente che sia limitato l’accesso all’informazione concernente la sua qualità di beneficiario economico, oppure nel senso che esso comporta la considerazione dei legami intrattenuti dal beneficiario economico di cui trattasi con altre persone giuridiche. Qualora si debba tenere conto dei legami con altre persone giuridiche, se si debba tenere conto unicamente della qualità di beneficiario economico in relazione ad altre persone giuridiche oppure se si debba tenere conto di qualsiasi legame intrattenuto con altre persone giuridiche. Qualora si debba tenere conto di qualsiasi legame con altre persone giuridiche, se la natura di tale legame influisca sulla valutazione dell’esistenza e dell’entità del rischio. 2 c) Se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 201[5], relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici a «*un rischio*», debba essere interpretato nel senso che esso esclude il beneficio della tutela derivante da una limitazione dell’accesso allorché tali informazioni – per l’esattezza, altri elementi addotti dal beneficiario economico per dimostrare l’esistenza e l’entità del «rischio» –, siano facilmente accessibili ai terzi con altri mezzi di informazione.  Questione n. 3, sulla nozione di rischio «sproporzionato»: 3) Quali interessi divergenti debbano essere presi in considerazione nell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui esso subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni relative a un beneficiario economico ad un rischio «sproporzionato».  **La normativa europea di riferimento**  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE  **L’interesse a livello europeo**  La direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) nasce dall’esigenza di rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di usare i movimenti finanziari per seguire le tracce dei terroristi e per impedire di trasferire fondi e altri beni.  La V Direttiva antiriciclaggio, la direttiva UE 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, apporta una serie di modifiche alla precedente direttiva ampliando ulteriormente il perimetro dei soggetti obbligati ed introducendo nuove regole relativamente all’accessibilità ai registri dei titolari effettivi, nonché per l’individuazione dei titolari effettivi dei trust e degli altri istituti giuridici affini.  Con riguardo al bilanciamento con i dati personali, come evidenziato anche nel rinvio del Tribunale di Lussemburgo, il paragrafo 9 dell’art. 30 è stato modificato nel senso seguente“9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso di cui al paragrafo 5, primo comma, lettereb) e **c)**, esponga il titolare effettivo a unrischio sproporzionatodi frode, rapimento, ricatto, estorsione, **molestia**, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso”.  Si pone il problema di stabilire se ciascuno Stato membro possa definire la nozione di “*circostanze eccezionali”* soltanto come equivalente “*a un rischio sproporzionato”* e se nell’espressione -rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione- il rischio sproporzionato si riferisca solo alla frode o anche alle altre ipotesi evocate.  Gli Stati membri devono assicurare che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze, nonché garantire il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.  E, comunque, “gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero di deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione**.”.**  **...e nazionale**  Con ildecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 è stata data “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.  Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere **sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 e 92, concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - 24 luglio 2019, evidenziando che** “la direttiva (UE) 2015/849, al completamento della cui attuazione lo schema di decreto è preordinato, pone l’accento sulla necessità di rispettare i diritti fondamentali delle persone e i princìpi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 8 garantisce ad ogni individuo il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (considerando43). Anche la direttiva (UE) 2018/843 richiama il rispetto dell’attuale quadro giuridico dell’Unione in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (considerando 38 e 40). Il predetto Regolamento ha ribadito e rafforzato il richiamo al rispetto del principio di liceità del trattamento (cfr. art. 6, paragrafi 1, lett. e), e 3, lett b)), che impone al legislatore di contemperare il diritto alla protezione dei dati con le specifiche esigenze sottese al trattamento, ancorché finalizzato, come in questo caso, a contrastare l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In tale quadro, pertanto, si richiama ulteriormente l’attenzione del legislatore sulla necessità di procedere ad un’attuazione rigorosa in chiave di effettiva necessità, di proporzionalità e di selettività degli interventi di monitoraggio e prevenzione (art. 5, par. 1, lett. c), Reg.), anche in considerazione degli enormi flussi informativi previsti, specie verso l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia-UIF, e della particolare natura del trattamento”. **2) Causa C-901/19*****Immigrazione, asilo e protezione sussidiaria*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 10 dicembre 2019 – CF, DN / Repubblica di Germania Link: [Ordinanza](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=225824&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10311701)  **Giudice del rinvio**  Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo di Baden – Württemberg)  **Parti**  *Ricorrenti:* CF, DN  *Resistente:* Repubblica di Germania  **Il caso**  I ricorrenti sono cittadini afghani e provengono dalla provincia di Nangarhar. Le loro domande di asilo nella Repubblica federale di Germania sono state respinte dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati). I ricorsi proposti ai Verwaltungsgerichte (tribunali amministrativi) di Karlsruhe e Friburgo non hanno avuto esito favorevole. In sede di appello i ricorrenti continuano a chiedere la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 4 dell’AsylG. In subordine, essi chiedono anche il beneficio del divieto di espulsione, conformemente al diritto nazionale e subordinato alla verifica della protezione internazionale. Il giudice remittente ha evidenziato che la giurisprudenza finora sviluppata non è uniforme. Mentre in alcuni casi viene effettuata una valutazione globale sulla base di tutte le circostanze del singolo caso, altri approcci si concentrano principalmente sul numero di vittime civili. Di qui la necessità del rinvio alla Corte le cui risposte risultano rilevanti ai fini della decisione.  **Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte**  1) Se l’articolo 15, lettera c), e l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE ostino all’interpretazione e all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale secondo la quale una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (nel senso che un civile, per la sua sola presenza nella zona interessata, correrebbe un rischio effettivo di subire una siffatta minaccia), nei casi in cui detta persona non sia interessata in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, può sussistere solo se è già stato accertato un numero minimo di vittime civili (morti e feriti).  2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la valutazione dell’eventualità di una minaccia in tal senso debba essere effettuata sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso specifico. In caso di risposta negativa: quali altri criteri del diritto dell’Unione debbano essere applicati nell’ambito di tale valutazione.  **La normativa europea di riferimento**  La Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2001, L 337, pag. 9).  **L’interesse a livello europeo**  La pronuncia di rimessione dà atto che negli Stati europei la giurisprudenza in materia presenta un elevato grado di difformità, atteso che si applicano criteri diversi e i fatti sono giudicati in modo divergente. La Corte amministrativa austriaca basa l’analisi dei rischi su una valutazione a tutto tondo dei possibili pericoli e segue gli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.  I giudici del Regno Unito sembrano attribuire una notevole importanza alle rilevazioni quantitative. Indipendentemente dalla possibile rilevanza dei criteri qualitativi, il numero delle vittime sembra rivestire importanza ai fini dell’esclusione. Le considerazioni quantitative svolgono un ruolo importante anche in una decisione della Cour Nationale du Droit d’Asile francese, dove sono valutate in senso contrario rispetto ai suddetti organi giurisdizionali. Il Conseil du Contentieux des Etrangers belga (Consiglio per il contenzioso degli stranieri) valuta una serie di criteri, oltre al numero delle vittime e degli sfollati, fra cui la tipologia, il numero e la portata delle ostilità, la natura del conflitto e le sue ripercussioni sulla popolazione civile Svizzera non è vincolata dalla direttiva qualifiche, ma fornisce comunque protezione in caso di pericolo concreto derivante da situazioni quali guerra, guerra civile e violenza generalizzata.  … **e nazionale**  Nell’ambito del diritto interno e, segnatamente per la giustizia amministrativa, la predetta rimessione risulta di interesse, ai fini di un’interpretazione quanto più possibile omogenea dei presupposti del soggiorno per protezione sussidiaria, attesa anche la competenza in materia di ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Napoli, VII,4.12.2017, n.5632), nonché i riflessi sul diritto alla libertà di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi (cfr. TAR Toscana, 9.1.2019, n. 34).  L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs., n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione. Il "danno grave" viene individuato all'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.  Ciò posto, in Italia il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, è tenuto a cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine dello straniero (cfr. Cass..SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).  Ne discende, dunque la rilevanza dell’ordinanza di rimessione, a fronte di una giurisprudenza nazionale non univoca in merito all’interpretazione del concetto di “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato”. **3) Causa C-793/19*****Servizi di comunicazione elettronica, conservazione dati relativi a traffico e ubicazione degli utenti finali di detti servizi*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale - Germania) il 29 ottobre 2019 – Repubblica Federale di Germania / SpaceNet AG Link: [Ordinanza](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=225782&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10311784)  **Giudice del rinvio**  Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale)  **Parti**  *Ricorrente*: Repubblica Federale di Germania  *Resistente*: SpaceNet AG  **Il caso**  La SpaceNet AG è una società attiva nel settore nel settore dei servizi media e audiovisivi che opera in Germania.  Essa ha contestato dinanzi alla Giustizia amministrativa tedesca l’obbligo (impostole dagli articoli 113a e 113b del *Telekommunikationgesetz* - Legge in materia di telecomunicazioni – TKG) di memorizzare alcuni dati degli utenti sul traffico telefonico e sugli accessi ad Internet per ragioni connesse alla tutela della sicurezza nazionale.  In primo grado il Tribunale amministrativo condivide la tesi della società ricorrente e dichiara che la stessa non è tenuta a memorizzare i dati sul traffico relativo ai clienti ai quali consente l’accesso ad Internet.  Contro la decisione del tribunale amministrativo la RFT propone ricorso per annullamento *per saltum* dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) il quale – rilevando la sussistenza di una questione di interpretazione e applicazione del diritto UE necessaria per la definizione del giudizio – solleva la questione per rinvio pregiudiziale in oggetto.  **Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte**  Se l’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, da un lato, e dell’articolo 6 della Carta medesima, nonché dell’articolo 4 del trattato sull’UE, dall’altro, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione degli utenti finali di detti servizi, laddove   * tale obbligo non presupponga alcun motivo specifico di ordine locale, temporale o spaziale, * costituiscano oggetto dell’obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico – inclusa la trasmissione di messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS)o simili, nonché le chiamate senza risposta oppure non riuscite – [un certo numero di dati] e   (…)   * i dati conservati possano essere utilizzati solo ai fini del perseguimento di reati particolarmente gravi o della prevenzione di un pericolo concreto per la vita, l’integrità fisica o la libertà di una persona ovvero ai fini della salvaguardia dello Stato o di un Land(Regione), ad eccezione degli indirizzi di protocollo Internet assegnati all’abbonato per l’uso di Internet, il cui utilizzo sia consentito nell’ambito di un accesso ai dati archiviati finalizzato al perseguimento di eventuali reati, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché all’assolvimento dei compiti dei servizi di intelligence.   **La normativa europea di riferimento**  Carta dei diritti fondamentali dell’UE, articolo 6 (*Diritto alla libertà e alla sicurezza*), 7 (*Rispetto della vita privata e della vita familiare*), 8 (*Protezione dei dati di carattere personale*), 11 (*Libertà di espressione e d’informazione*) e 52.  Trattato sull’Unione europea, articoli 4 e 6.  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.  **L’interesse a livello europeo**  L’ordinanza di rimessione è stata resa nell’ambito di una vicenda regolata dalla normativa anteriore all’entrata in vigore del nuovo Regolamento GDPR, n. 679/2016 ed applica le previsioni di cui alla previgente Direttiva 2002/58/CE (recepita nell’ordinamento interno dal ‘Codice privacy’ n. 196/2003).  La principale questione di interesse per il diritto UE riguarda la portata dell’articolo 15 della Direttiva, il quale consente – a talune condizioni – la limitazione dei diritti individuali dalla stessa sanciti, ma a condizione che tale limitazione rappresenti “*una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica*” (sul punto, si vedano le sentenze CGUE 8 aprile 2014, *Digital Rights*, C-293/12 e C-594/12; CGUE 21 dicembre 2016, *Tele 2*, C-203/15 e C-698/15).  In via generale, invece, il quadro normativo UE sembra ostare a un regìme di conservazione e memorizzazione dei dati estremamente ampio quale quello previsto dalla normativa tedesca oggetto dell’ordinanza di rinvio.  … **e nazionale**  Nel diritto interno la materia dei limiti e delle condizioni per la conservazione dei dati del traffico telefonico e di accesso alla rete (c.d. ‘*Data retention*’) è disciplinata Dal Titolo X, Capo I del ‘*Codice privacy*’, n. 196/2003 (articoli 121 e seguenti, per come modificati dal Decreto legislativo n. 101/2018 di recepimento in Italia delle previsioni del Regolamento GDPR).  In particolare, l’articolo 132, comma 1 stabilisce che “*i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione*”.  Va qui osservato che la Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 372, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal giudice delle indagini preliminari nel Tribunale di Roma in riferimento agli [artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009911 05AC00009957 05AC00009951 05AC00009908 05AC00009897 05AC00009988 05AC00009985 05AC00009976,__m=document).  La Cassazione penale ha in più occasioni sancito la compatibilità della disciplina nazionale in tema di c.d. ‘*Data retention*’ con il pertinente quadro normativo UE (sul punto, v. Cass. Pen., II, 10 dicembre 2019, n. 5741; id., III, 25 settembre 2019, n. 48737; id., V, 26 marzo 2019, n. 31994) **4) Causa C-797/19*****Aiuti di Stato e ripiani di perdite di società partecipate*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 24 ottobre 2019 – B-GmbH / Finanzamt D (Amministrazione finanziaria) Link: [Ordinanza](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=225799&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10311843)  **Giudice del rinvio**  Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale - Germania)  **Parti**  *Ricorrenti* : B-GmbH  *Resistente:* Finanzamt D (Amministrazione finanziaria di D)  **Il caso**  La ricorrente B-GmbH è una società di capitali interamente partecipata dalla Municipalità tedesca di ‘A’ e svolge per la stessa attività multiservizi, svolgendo numerose attività per la popolazione. Fra le attività espletate, alcune producono ricavi da tariffa, mentre altre (come la gestione della piscina comunale) non producono alcun ricavo e vengono, di fatto, remunerate attraverso sussidi incrociati con le attività remunerative.  Nel corso di un accertamento fiscale, l’Amministrazione finanziaria contesta alla ricorrente che le spese di gestione della piscina abbiano carattere indeducibile, mentre la società obietta che si tratterebbe di una forma di elargizione alla collettività, assimilabile a una distribuzione di utili in favore dei soci.  Ai sensi della legge tedesca sull’imposizione a carico delle società (KStG) è oltretutto consentito operare tali forme di compensazione (*rectius*: sussidi incrociati) fra le diverse gestioni delle società multiservizi.  Ciononostante l’amministrazione finanziaria emette a carico della società un avviso di accertamento e il conseguente contenzioso approda infine dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale).  **Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte**  Se l’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che sussista un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione nel caso in cui, per effetto della normativa di uno Stato membro, le perdite (costanti) di una società di capitali derivanti da un’attività economica svolta in assenza di corrispettivi volti alla copertura dei relativi costi, ancorché, in linea di principio, debbano essere considerate quali distribuzioni occulte di utili e non siano pertanto idonee a ridurre gli utili realizzati da una società di capitali, tuttavia, con riguardo a società di capitali nelle quali la maggioranza dei diritti di voto sia detenuta direttamente o indirettamente da persone giuridiche di diritto pubblico, tali conseguenze giuridiche non possano essere applicate ad attività in perdita costante, laddove tali attività vengano svolte per motivi di politica dei trasporti, ambientale, sociale, culturale, educativa o sanitaria.  **La normativa europea di riferimento**  Vengono in rilievo, in particolare, l’articolo 107 del TFUE (il quale definisce la nozione di ‘aiuto di Stato alle imprese) e il successivo articolo 108 (il quale fissa le condizioni – di ordine sostanziale e procedurale - affinché un aiuto di Stato possa essere erogato in modo legittimo).  Sotto l’aspetto procedurale, in particolare, un aiuto di Stato deve necessariamente essere notificato alla Commissione europea e deve essere dalla stessa approvato prima di poter essere erogato al beneficiario.  **L’interesse a livello europeo**  L’ordinanza di rimessione pone la questione (molto avvertita in tutti gli Stati membri in cui è ammessa l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso società strumentali) di qualificare le erogazioni che in diversa forma le amministrazioni pubbliche partecipanti possono riconoscere in favore di tali società (si pensi alle ricapitalizzazioni a condizioni non di mercato o al ripiano delle perdite di esercizio).  Vero è che l’ordinanza in rassegna è riferita alla particolare figura delle ‘società autonome dei comuni’ – propria dell’esperienza tedesca -, ma è anche vero che la stessa pone problemi di carattere generale sul ricorso allo strumento societario per il perseguimento (attraverso attività oggettivamente economiche) di finalità di interesse generale.  … **e nazionale**  Nel diritto interno è dibattuto ormai da oltre due decenni il ruolo e la stessa figura istituzionale delle società *in house*, interamente partecipate dagli enti pubblici (e quindi, anche dagli enti locali) per il perseguimento, attraverso l’esercizio di attività economiche, di obiettivi di interesse generale (in ogni caso rientranti nell’ambito delle finalità istituzionali dell’ente conferente).  Più in particolare (e restando sui temi sollevati dall’ordinanza di rimessione in esame) nel dibattito nazionale si sono poste tre questioni concernenti i rapporti economico-finanziari fra l’ente pubblico conferente e le società partecipate e la possibilità di far gravare i bilanci pubblici delle eventuali perdite di tali società.  In primo luogo si è posta la questione se l’ente-socio sia tenuto a redigere un bilancio consolidato che internalizzi anche i risultati della gestione delle società partecipate.  Alla questione il legislatore ha fornito una risposta affermativa e, con l’articolo 11-bis del Decreto legislativo 118 del 2011 (‘*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*’), è stato appunto previsto l’obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre annualmente un bilancio consolidato il quale dia conto dei risultati di gestione di “qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata”.  La seconda questione ha riguardato la possibilità stessa di ammettere la fallibilità delle società *in house* (si tratta di una possibilità che, fino a tempi recenti, era stata da più parti esclusa in ragione del rapporto di immedesimazione organica che caratterizza la relazione fra l’ente pubblico e le sue società).  La giurisprudenza ha però univocamente concluso nel senso della fallibilità delle società pubbliche (in tal senso: Cass. Civ., Sez. un. 7799/2005), con orientamento che è stato in seguito trasfuso nell’articolo 14, comma 1 del T.U. sulle società a partecipazione pubblica, n. 175 del 2016 (per quanto riguarda, più in particolare, la fallibilità delle società in house, v. Cass. Civ., sez. un., sent. 3196/2017).  La terza questione che si è posta nel diritto interno (e anche in questo caso si tratta di un aspetto analogo a quello posto con l’ordinanza di rimessione) riguarda la possibilità per l’ente pubblici conferente di procedere al ripiano delle perdite di esercizio delle proprie società strumentali in modo sistematico e incondizionato.  La questione è ora disciplinata dall’articolo 14 del T.U. sulle società partecipate del 2016 il quale chiarisce che il ripiano da parte dell’ente pubblico delle perdite di esercizio della propria società non costituisce in via di principio ‘provvedimento adeguato’, “a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte”. **5) Causa C-783/19*****Proprietà intellettuale, limiti della protezione della denominazione di origine protetta*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) il 22 ottobre 2019 - Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/ GB Link: [Ordinanza](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=223204&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10311917)  **Giudice del rinvio**  Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna)  **Parti**  *Ricorrente*: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne  *Resistente***:** GB  **Il caso**  Si tratta del giudizio di appello proposto dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro la sentenza pronunciata dal Juzgado Mercantil 6 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 6 di Barcellona) in data 13 luglio 2018.  Il Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (Comitato interprofessionale del vino della Champagne)(CIVC) ha introdotto un procedimento giurisdizionale ordinario nei confronti di GB con un’azione a tutela della proprietà industriale. Scopo del procedimento è stabilire la portata della protezione della denominazione d’origine Champagne a fronte dell’uso da parte di GB della denominazione commerciale e distintiva «*Champanillo*» al fine di identificare nei circuiti economici alcuni locali commerciali destinati ad attività di ristorazione.  Nella sentenza pronunciata dal Juzgado Mercantil 6 de Barcelona di rigetto delle domande del ricorrente si dichiara che [:] *«Nel caso di specie, dopo una valutazione ponderata dei segni in conflitto, occorre rilevare che l’evocazione ingenerata dal convenuto mediante l’uso del segno “Champanillo” sia nei locali commerciali che gestisce sia nelle reti sociali, rispetto alla denominazione “Champagne”, è lieve e irrilevante riguardo alla violazione dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Non ogni evocazione comporta una violazione, in quanto deve essere connessa alla protezione concessa alle denominazioni di origine. Il prodotto cui si applica il segno “Champanillo”, che non è un vino o una bevanda alcolica, bensì il nome di un (omissis) [b]ar di tapas o ristorante, nel quale non risulta somministrato “champagne”, e il relativo pubblico di riferimento si differenziano in misura tale dai prodotti tutelati dalla denominazione “Champagne”, un marchio rinomato e di grande prestigio nel settore vitivinicolo e della ristorazione, che la somiglianza fonetica dei segni non comporta evocazione».*  **Questioni pregiudiziali**  1) Se la portata della protezione di [una] denominazione d’origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti;  2) Se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti comunitari richieda che si esegua principalmente un’analisi della denominazione utilizzata per determinarne l’effetto sul consumatore medio, o se, al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengano, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione d’origine;  3) Se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una coincidenza totale o molto elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante;  4) Se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale.  **La normativa europea di riferimento**  Articolo 13 del Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Articolo 103 del Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.  **L’interesse a livello europeo**  L’Unione europea ha messo in atto un regime di protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari, con il Regolamento n. 2081/92, sostituito dal Regolamento n. 510/2006, e successivamente dal Regolamento n. 1151/2012.  La tutela delle denominazioni controllate desta interesse in tutte le legislazioni europee che si sono poste il problema dell’estensione di tale protezione.  Nella causa C-490/19 la Cour de Cassation francese il 19 giugno 2019 ha disposto il rinvio della questione pregiudiziale relativa alla controversia promossa dal Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro la Società Fromagère du Livradois SAS. Secondo la decisione della Cour d’Appel de Paris, impugnata dinnanzi alla Cour de Cassation, è vietato il solo utilizzo della denominazione d’origine protetta e, pertanto, la commercializzazione di un formaggio che presenta una o più caratteristiche contenute nel disciplinare del Morbier e che si avvicina a quest’ultimo, non costituisce un illecito, in quanto la normativa sulla DOP non è diretta a tutelare l’aspetto di un prodotto o le sue caratteristiche descritte nel suo disciplinare, ma la sua denominazione.  La Cour de Cassation ha sottoposto alla Corte di Giustizia il seguente quesito: “Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, debbano essere interpretati nel senso che essi vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debbano essere interpretati nel senso che essi vietano la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d’origine, in particolare la riproduzione della forma o dell’aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata”.  Nella causa C-432/18avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal il Bundesgerichtshof (Germania) nel procedimento tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e la BALEMA GmbH che fabbrica prodotti a base di aceto e li commercializza nell’area del Baden con la denominazione «Balsamico» e «Deutscher Balsamico», è stata sottoposta alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “se la tutela di cui beneficia la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» nel suo insieme si estenda anche all’utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione («Aceto», «Balsamico», «Aceto Balsamico»)”.  Con la sentenza EU:C:2019:1045 del 4.12.2019 la Corte di Giustizia ha affermato che “L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origineprotette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezionedella denominazione«Aceto balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.”.  Nella causa C‑614/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), con decisione del 19 ottobre 2017, nel procedimento tra Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud, il giudice remittente ha proposto le seguenti questioni: 1)Se l’evocazione della [DOP], evocazione che è vietata dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.510/2006, debba necessariamente derivare dall’uso di denominazioni che presentano una somiglianza visiva, fonetica o concettuale con la [DOP] o se possa derivare dall’uso di segni figurativi che evocano la [DOP]; 2) Nel caso di una [DOP] di natura geografica [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006] e in presenza degli stessi prodotti o di prodotti simili, se l’uso di segni che evocano la regione cui è associata la [DOP] possa essere considerato un’evocazione della stessa [DOP], ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, che è inaccettabile anche nel caso in cui colui che utilizzi tali segni sia un produttore stabilito nella regione cui è associata la [DOP], ma i cui prodotti non sono protetti da tale [DOP], perché non soddisfano i requisiti, diversi dall’origine geografica, richiesti dal disciplinare; 3) Se la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’“evocazione” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore europeo o possa essere riferita solo al consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà origine all’evocazione dell’indicazione geografica protetta o cui è associata geograficamente la DOP, e in cui esso si consuma maggiormente».  La Corte di giustizia con la sentenza EU:C:2019:344 del 2.5.2019 ha statuito che “L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi. 2) L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima. 3) La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente**.**”.  **…e nazionale**  Nella causa C‑569/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato nel procedimento tra Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl / Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e nei confronti di Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana, è stata sottoposta alla Corte la seguente questione pregiudiziale“stabilisca la Corte se gli artt. 3, 26, 32, 40 e 41 del TFUE e gli artt. 1, 3, 4, 5 e7 del Regolamento 1151/20 12/UE, recante la disciplina sulle Denominazioni di Origine Protette, che impongono agli Stati membri di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all'interno dell'Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate, debbano essere interpretati nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale (dell'art. 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116) sia stabilita una restrizione nell'attività di produzione della mozzarella di bufala Campana Dop da effettuarsi in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione, e nei quali è vietata la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della Dop mozzarella di bufala Campana".  La Corte con la sentenza EU:C:2019:873 del 17.10.2019 ha ricordato che, conformemente alla sua giurisprudenza, “la normativa dell’Unione manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all’impiego di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare. Essa mira anche a soddisfare l’attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un’origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale (sentenza del 19 dicembre 2018, S, C‑367/17, EU:C:2018:1025, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)”. In tale contesto, il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP» impone, al suo punto 4.4., indicazioni precise quanto alla prova dell’origine di tale prodotto e, soprattutto, impone che la materia prima sia accuratamente controllata dall’organismo competente in tutte le fasi della produzione. In caso di non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà, in forza di dette prescrizioni, essere commercializzato con la DOP «Mozzarella di Bufala Campana». Ha concluso, quindi, la Corte che il diritto dell’Unione non osta a un requisito come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nonostante i suoi effetti restrittivi del commercio, se è dimostrato che esso costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto in questione, garantire la sua origine o assicurare il controllo del disciplinare di tale DOP (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2018, S, C‑367/17, EU:C:2018:1025, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).  L’estensione della tutela delle denominazioni d’origine protette è stata affrontata da molteplici sentenze, tra queste di particolare interesse è quella del TAR del Lazio, sezione III ter, n. 5072 dell’8.5.2018 a proposito della iscrizione da parte del competente Ministero nel Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto di due varietà di noccioli piemontesi ("Tonda gentile" e "Tonda gentile trilobata"), laddove la Regione Piemonte aveva proposto l'iscrizione di una sola varietà (con la denominazione di "Tonda gentile trilobata") e nell’indicazione in tale Registro, quale sinonimo della varietà di nocciolo "Tonda gentile", la denominazione "Tonda gentile delle Langhe". Il Tribunale ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento del decreto limitatamente alla parte in cui ha previsto quale sinonimo della varietà “Tonda gentile” la denominazione “Tonda gentile delle Langhe” sul presupposto che l’iscrizione, per la prima volta, della varietà “Tonda gentile” nel registro nazionale deve avvenire con denominazioni che tengano conto delle circostanze nel frattempo intervenute in relazione alla tutela del marchio IGP della Nocciola Piemonte, al fine di garantire la tutela del nome protetto da usi non consoni e di tutelare i consumatori. Pertanto, ove una stessa varietà sia conosciuta con nomi diversi, non vi dovrebbe essere ostacolo ad iscriverla nel registro nazionale menzionando come sinonimi tutti i nomi con cui essa è o è stata storicamente indicata, nel caso in cui vi è stato, antecedentemente a tale iscrizione, il riconoscimento di un marchio IGP, la decisione circa i sinonimi da inserire nel Registro nazionale delle varietà dei fruttiferi non può non tener conto anche delle esigenze di tutela dell’indicazione geografica protetta. **6) Causa C-810/19*****Trasporto aereo, Diritto dei passeggeri, Compensazione per il ritardo*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale dal Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte sul Meno, Germania) in data 22 agosto 2019 Link: [Ordinanza](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=223226&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10312008)  **Giudice del rinvio**  Landgericht Frankfurt am Main  **Parti**  *Ricorrente*: Flightright GmbH  *Resistente*: Qatar Airway  **Il caso**  La ricorrente propone la domanda a seguito di surroga nei diritti di quattro passeggeri che avevano prenotato presso la compagnia resistente i voli da Frankfurt am Main a Doha il 18 luglio 2018, nonché da Doha a Windhoek il 20 luglio 2018. Il volo da Frankfurt am Main a Doha è giunto puntuale e senza ritardo. A Doha, i passeggeri hanno quindi ritirato il bagaglio e pernottato per poi imbarcarsi il 20 luglio verso Windhoek. Il volo da Doha a Windhoek è giunto a Windhoek, con un ritardo, quindi, di cinque ore e 52 minuti rispetto all’orario previsto.  L’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) ha respinto in prime cure la domanda di pagamento di euro 2 400,00, per difetto di giurisdizione in quanto il ritardo riguarderebbe un volo da Doha a Windhoek e la resistente non sarebbe una compagnia aerea della Comunità europea. Sarebbe irrilevante al riguardo, la circostanza che il primo volo sia decollato da Frankfurt am Main. Si dovrebbe ritenere che si tratti di due voli distinti considerato che tra i due voli vi è stata una permanenza di «circa 56 ore» e dovrebbe pertanto escludersi la sussistenza di uno scalo. Il volo da Doha a Windhoek non costituirebbe una coincidenza diretta.  Ad avviso del giudice remittente, nel caso di specie permane il dubbio del diritto all’indennizzo in quanto dalle sentenze già rese dalla Corte in materianon può desumersi con sufficiente certezza che, ove il ritardo si verifichi solo nella seconda tratta, il diritto alla compensazione pecuniaria, oltre al requisito di un’unica prenotazione e di uno scalo programmato, sia subordinato anche alla condizione che vi sia una connessione temporale immediata tra l’arrivo al luogo dello scalo e la partenza.  **Questioni pregiudiziali**  1) Se sussista una «coincidenza diretta» ai sensi dell’articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004 anche nel caso in cui, in caso di voli prenotati congiuntamente, i quali prevedano uno scalo in un aeroporto «hub» situato al di fuori del territorio dell’Unione europea, sia programmata una permanenza prolungata nel luogo dello scalo ed il volo successivo prenotato non costituisca la prima coincidenza utile.  In caso di risposta negativa alla prima questione:  2) Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il regolamento si applichi anche al trasporto di passeggeri con un volo in partenza non da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, ma inserito di un’unica prenotazione, parimenti comprendente un volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, senza che si tratti peraltro di una coincidenza diretta.  **La normativa europea di riferimento**  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»): interpretazione dell’art 2, lett h) – definizione di destinazione finale – e dell’art 3, par 1, lett a) - ambito di applicazione.  **L’interesse a livello europeo**  La Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-402/07 (sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon/Condor) scaturita dal rinvio pregiudiziale da parte del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e confermato dalla Grande Sezione della Corte di giustizia europea nella sentenza del 23 ottobre 2012 (C-581/10 - Nelson/Lufthansa),ha affermato che non solo i passeggeri dei voli cancellati, ma anche i passeggeri i cui voli siano stati ritardati possono chiedere il versamento della compensazione prevista dall’articolo 7 del regolamento, qualora essi subiscano una perdita di tempo, derivante dal ritardo, pari o superiore a tre ore, giungendo alla destinazione finale almeno tre ore oltre l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.  La Corte nella causa C-537/17 (sentenza del 31 maggio 2018) ha ritenuto che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento dev’essere interpretato nel senso che il regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un’unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l’arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell’Unione, con un cambio di aeromobile.  Infine la Corte nella causa CS e a./Ceske aeroline a.s. (sentenza dell’11 luglio 2019 C-502/18) ha sostenuto che, nel caso di un volo composto da due tratte, il ritardo, che obbliga al pagamento di una compensazione pecuniaria, verificatosi solo nella seconda tratta, non esclude che il vettore aereo che operi la prima tratta sia obbligato a pagare una compensazione pecuniaria qualora la prenotazione sia stata oggetto di un’unica prenotazione. Secondo tale decisione, il fatto che la prima e la seconda tratta siano state operate da diversi vettori aerei è irrilevante, poiché anche il vettore aereo che opera la prima tratta è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria.  Nella causa C‑832/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki, Finlandia), in data 20 dicembre 2018, nel procedimento tra A e altri c/ Finnair Oyj, è stata sottoposta la seguente questione: “1. Se il regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un passeggero ha diritto a una nuova compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, qualora abbia ricevuto una compensazione pecuniaria per un volo cancellato, il vettore aereo che effettua il volo riprenotato sia lo stesso del volo cancellato e anche il volo riprenotato in seguito al volo cancellato subisca, rispetto all’orario di arrivo previsto, un ritardo tale da giustificare una compensazione pecuniaria. 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il vettore aereo operativo possa invocare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, qualora, a seguito di un follow-up tecnico da parte del costruttore FINNAIR 15 dell’aeromobile, relativo a un apparecchio già in uso, il pezzo oggetto del documento in questione sia di fatto trattato come pezzo «on condition», vale a dire come pezzo utilizzato fino a quando non si guasti, e il vettore aereo operativo si sia preparato alla sostituzione del pezzo di cui trattasi tenendo sempre disponibile un pezzo di ricambio”.  La Corte con la sentenza EU:C:2020:204 del 12.3.2020 ha statuito che “1) Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e segnatamente il suo articolo 7, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero aereo, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.  2) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, con riferimento al guasto di un pezzo cosiddetto «on condition», vale a dire un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché il vettore aereo tiene sempre un pezzo di ricambio a magazzino, tranne nell’ipotesi – che deve essere verificata dal giudice del rinvio – in cui un simile guasto costituisca un evento che, per la sua natura o per la sua origine, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge all’effettivo controllo di quest’ultimo, avuto riguardo tuttavia al fatto che, nei limiti in cui tale guasto sia – in linea di principio – intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio, esso non deve essere considerato un evento di questo tipo.”.  **…e nazionale**  In Italia il giudice competente a conoscere delle controversie vertenti su risarcimento e indennizzi per ritardi e cancellazione dei voli è il giudice ordinario.  Con l’ordinanza n. 3561 del 13 febbraio 2020 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sull’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, sollevata dalle compagnie aeree straniere, per eludere la giurisdizione italiana sulle controversie in materia di indennizzi e di risarcimento dei danni per il ritardo del volo o per l’annullamento del volo e per radicare ogni eventuale giudizio nello Stato in cui la compagnia ha la propria sede. Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice italiano sia avuto riguardo al criterio di collegamento del luogo di destinazione, sia in applicazione del criterio riferibile alla sede dello stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto. A questo proposito, il Giudice di legittimità ha evidenziato che tale luogo va identificato, nell’ipotesi di acquisto a mezzo di internet di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio dell’acquirente, quale luogo nel quale lo stesso sia venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine del viaggio e del pagamento del relativo prezzo.  Le Sezioni Unite hanno evidenziato che l’applicabilità diretta della Convenzione di Montreal discende dal regolamento UE n. 1215/2012 il cui art. 71, comma 2, lett. a), prevede espressamente priorità applicativa alle convenzioni che disciplinano «materie particolari». La Corte, poi, ha evidenziato che il contratto stipulato tra i viaggiatori e il vettore irlandese rientra nella qualificazione giuridica di trasporto internazionale di persone e l’appartenenza delle parti all’Unione europea impone anche di valutare l’applicazione del regolamento UE n. 1215/2012, il quale stabilisce che per dirimere i conflitti nell’ipotesi di concorrente applicabilità della normazione convenzionale e di quella europea, prevale in via generale la disciplina convenzionale internazionale.  Nella causa C-213/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma, in data 26 febbraio 2018, nel procedimento Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni contro easyJet Airline Co. Ltd. È stata sottoposta le seguenti questioni:” 1) Se, qualora una parte, avendo subito il ritardo o la cancellazione di un volo, richieda congiuntamente, oltre alle indennità forfettarie e standardizzate di cui agli articoli 5, 7 e 9 del regolamento 261/2004, anche il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 12 dello stesso regolamento, si debba applicare l’articolo 33 della Convenzione di Montreal, oppure se la “competenza giurisdizionale” (sia internazionale che interna) sia comunque regolata dall’articolo 5 del regolamento 44/2001.2) Se, nella prima ipotesi di cui al quesito n. 1, l’articolo 33 della Convenzione di Montreal si debba interpretare nel senso che esso disciplina soltanto il riparto della giurisdizione tra gli Stati, oppure nel senso che esso disciplina anche la competenza territoriale interna al singolo Stato.3) Se, nella prima ipotesi di cui al quesito n. 2, l’applicazione dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal sia “esclusiva” e precluda l’applicazione dell’articolo 5 del Regolamento 44/2001, oppure se le due disposizioni possano essere applicate congiuntamente, in modo da determinare direttamente sia la giurisdizione dello Stato, sia la competenza territoriale interna dei suoi giudici».  La Corte con la sentenza EU:C:2019:927 del 7.11.2019 ha statuito che “L'articolo 7, punto 1, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché l'articolo 33 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un'azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applicazione di tale convenzione deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 di detta convenzione.  2) L'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati. **7) Causa C-564/19*****Indipendenza dei giudici e sindacato sulle ordinanze di rimessione alla Cgue*** – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria) il 24 luglio 2019 – Imputato: IS Link: [Ordinanza](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=220134&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10312325)  **Giudice del rinvio**  Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest)  **Parti**  *Imputato*: IS  **Il caso**  Nell’agosto del 2015 il signor IS, cittadino svedese, viene arrestato in Ungheria con l’accusa di uso improprio di armi da fuoco e munizioni.  In pari data, al cittadino in questione viene assegnato un difensore d’ufficio e lo stesso viene sottoposto ad interrogatorio con l’assistenza di un interprete.  Tuttavia, l’avvocato difensore non può partecipare all’interrogatorio e non vengono rese note le modalità con cui è stato selezionato l’interprete (e, conseguentemente, non è chiara l’idoneità del servizio in tal modo espletato ai fini di un’efficace difesa dell’imputato).  In seguito, il signor IS viene rilasciato e si reca all’estero. Il giudizio penale prosegue quindi in contumacia.  Il pubblico ministero conclude per l’irrogazione a carico dell’imputato di un’ammenda, ma il Giudice penale si pone una serie di interrogativi relativi al rispetto, nel caso in questione, del principio dell’equo processo e della stessa indipendenza del Giudice nazionale, anche in relazione all’applicazione del diritto dell’UE.  **Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte**  Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una prassi secondo la quale il presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale, responsabile dell’amministrazione centrale dei tribunali e nominato dal Parlamento, che è l’unico organo a cui deve rendere conto e che ha il potere di destituirlo, conferisce l’incarico di presidente di un tribunale - presidente che, tra l’altro, ha il potere di disporre l’attribuzione delle cause, di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e di valutarne l’operato - mediante nomina diretta temporanea, eludendo la procedura di concorso e ignorando permanentemente il parere dei competenti organi di autogoverno dei giudici.  In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora il giudice adito nella fattispecie abbia fondati motivi di temere di essere pregiudicato indebitamente a causa della sua attività giudiziaria e amministrativa, se il principio summenzionato debba essere interpretato nel senso che nella causa in oggetto non è garantito un equo processo.  (…)  Se l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che è in contrasto con tale disposizione una decisione giurisprudenziale nazionale ai sensi della quale il giudice di ultima istanza, nell’ambito di un procedimento volto a uniformare la giurisprudenza dello Stato membro, senza pregiudicare gli effetti giuridici dell’ordinanza di cui trattasi, qualifica come illegale l’ordinanza dell’organo giurisdizionale di grado inferiore con cui è stato avviato il procedimento pregiudiziale.   In caso di risposta affermativa alla questione sub 4/A, se l’art. 267 del Trattato sull’Unione europea (TUE) debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve disattendere le decisioni in senso contrario dell’organo giurisdizionale di grado superiore e le posizioni di principio adottate nell’interesse dell’uniformità del diritto.  In caso di risposta negativa alla questione sub 4/A, se il procedimento penale sospeso può, in tal caso, proseguire in pendenza del procedimento pregiudiziale.  Se il principio di indipendenza del giudice sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dalla giurisprudenza della Corte debba essere interpretato nel senso che, alla luce dell’articolo 267 TFUE, tale principio è violato quando viene promosso un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice per il fatto che quest’ultimo ha avviato un procedimento pregiudiziale.  **La normativa europea di riferimento**  Articolo 19, Par. 1, secondo comma del TUE (effettività della tutela giurisdizionale somministrata a fronte di posizioni giuridiche soggettive di matrice UE); articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale).  **L’interesse a livello europeo**  L’ordinanza di rimessione si interessa in primo luogo del tema dell’indipendenza dei Giudici nazionali intesa quale presidio di effettività della tutela e delle garanzie del giusto processo.  In secondo luogo essa tocca il tema dello strumento del rinvio pregiudiziale inteso quale figura cardine per assicurare il dialogo costante fra le Corti nazionali (di ogni grado) e la Corte di giustizia. Viene altresì in rilievo l’esigenza di evitare che specifiche disposizioni o prassi nazionali finiscano per rendere ineffettivo lo strumento del rinvio pregiudiziale (ad esempio, consentendo al Giudice di grado superiore di annullare l’ordinanza di rimessione o – addirittura – di assoggettare a procedimento disciplinare il Giudice di grado inferiore che una tale questione abbia sollevato).  Va qui ricordato che il 12 settembre 2018, a larga maggioranza, il Parlamento europeo ha raccomandato al Consiglio di attivare la procedura di cui all’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea per il rischio di una violazione grave dei princìpi dello stato di diritto in Ungheria. La risoluzione in questione ha riguardato numerosi aspetti dell’evoluzione della dinamica istituzionale in Ungheria, fra cui – ai fini che qu interessano – il tema dell’indipendenza dei Giudici.  … **e nazionale**  Nel diritto interno non si pongono questioni assimilabili in alcun modo a quelle ungheresi per quanto riguarda il tema dell’indipendenza della Magistratura.  Non si pone neppure, evidentemente, la possibilità (esistente invece nel diritto ungherese) che il Giudice nazionale il quale abbia sollevato un rinvio pregiudiziale sia per ciò stesso sottoposto ad azione disciplinare da un Organo di grado sovraordinato.  Si è invece posta la questione della legittimità, ai sensi del Trattato di Roma, della disposizione nazionale che impone al Giudice, in caso di conflitto fra norma interna e norma UE, di adire preliminarmente la Corte costituzionale italiana, impedendo al Giudice di adire la Corte di giustizia prima del Giudice delle leggi nazionale (la questione è stata risolta dalla sentenza della CGUE 9 marzo 1978 in causa C-61/79, *Simmenthal*).  Si è inoltre posta la questione se le Sezioni semplici del Consiglio di Stato (che sono in via di principio vincolate all’applicazione dei princìpi di diritto espressi dall’Adunanza plenaria ex art. 99 cod. proc. amm.) possano adire la Corte di giustizia al fine di sentir dichiarare la non conformità con il diritto dell’UE dei princìpi enunciati dalla stessa Ad. Plen. (con la sentenza 5 aprile 2016 in causa C-689/13, *Puligienica*, la CGUE ha infatti chiarito che “*l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo giurisdizionale, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale*”). |